



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA

N. 113/2012
R.GEN

N. 887/2014
REG.SENT
Del 17 giugno
2014

N. 1224/2010
R.G.N.R.

N. _____ CAMP.
PENALE

REDATTA
SCHEDA IL

N. _____
REG.
ESEC

In composizione monocratica nella persona del

G.O.T. Dr.ssa **Alessia Albertone**

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dr.ssa Donatella Ricci – VPO con delega

e con l'assistenza del Cancelliere dr. Fabio Zanetti Chini

Alla pubblica udienza del 17 giugno 2014

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di :

- **XXX**, nata a XXX, res. in Novara, via XXX, scala B, piano rialzato;
Libera contumace

difesa d'ufficio dall'Avv. XXX

IMPUTATA

*Del reato di cui all'art. 340 c.p. perché, essendo stata sottoposta ad un controllo da XXX, verificatore della SUN S.p.a., perché sorpresa priva del titolo di viaggio a bordo della vettura autobus 123, in servizio di linea n. C in arrivo alla stazione RFI alle ore 18.15 circa, richiesta di esibire documenti per la compilazione del relativo verbale di accertamento di violazione, saliva su altro autobus, il n. 233, in servizio sulla linea 7 diretto in via Casorati e cominciava ad inveire contro i dipendenti SUN che reiteravano le loro richieste, impedendo di fatto e consapevolmente all'autobus n. 233 di ripartire per altri 15 minuti circa in tal modo turbando lo svolgimento regolare del pubblico servizio di trasporto.
In Novara il 27.02.2010*

Conclusioni del P.M.:

condanna a mesi 2 di reclusione;

Conclusioni della difesa:

In principalità: assoluzione, ex art. 530, co. I o II, c.p.p., per non aver commesso il fatto;

In subordine: minimo pena e benefici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto regolarmente notificato, XXX è stata citata a giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

Verificata la regolarità del contraddittorio, e dichiarata la contumacia dell'imputata, nel corso dell'istruttoria è stato sentito XXX ed è stato acquisito verbale di contestazione in data 27.02.2010.

Al termine della discussione, le parti hanno concluso come da verbale.

Il teste XXX, dipendente dell'azienda di trasporti SUN S.p.a., ha riferito che il giorno 27.02.2010, durante un normale controllo sull'autobus n. 123, aveva sorpreso la XXX priva del necessario biglietto di viaggio.

Tra le parti era sorta una discussione, e l'imputata si era trattenuta sul bus fino al capolinea.

Ivi giunta, la XXX era scesa e, sempre discutendo con il XXX, aveva appoggiato il suo bambino ed alcune borse sul bus n. 233, di fatto ritardandone la partenza per circa 15 minuti.

Solo l'intervento della Polfer aveva permesso di riportare alla calma la prevenuta.

Al termine del giudizio, non si ritiene provata la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato ascritttole.

Invero, alla XXX si contesta di aver appoggiato il guscio contenente il suo bambino ed alcune borse sul bus n. 233, di fatto impedendone la partenza, e così interrompendo per 15 minuti circa un pubblico servizio.

Tuttavia, per giurisprudenza costante, un servizio pubblico può dirsi interrotto ogni qual volta al suo funzionamento venga opposto un ostacolo non rimovibile o non facilmente rimovibile, di tal che risulti effettivamente impossibile, per gli operatori, proseguire nell'esercizio del proprio lavoro.

Nel caso di specie, invece, si ritiene che il guscio contenente un neonato e poche borse avrebbero potuto essere agevolmente rimossi ed appoggiati altrove, così garantendo la puntualità dell'autobus n. 233.

Se è comprensibile che il conducente del suddetto mezzo abbia ritardato la propria partenza, si crede che ciò sia avvenuto non tanto per l'impossibilità di avviare il bus quanto per curiosità o per dare manforte al collega XXX.

Non si ritiene provato, pertanto, che la condotta tenuta dalla XXX abbia determinato un effettivo ostacolo all'esercizio del pubblico servizio di trasporto.

Per tutto quanto sopra, XXX andrà mandata assolta dal reato ascrittale, perché il fatto non sussiste.

Il carico del ruolo d'udienza non ha consentito la stesura contestuale della motivazione, giustificando l'adozione del termine di giorni 75 per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, co. II, c.p.p.,

ASSOLVE

XXX dal reato ascrittale perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, co. III, c.p.p.

Fissa in giorni 75 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 17 giugno 2014

Il G.O.T.
dr.ssa Alessia ALBERTONE